

**LEZIONE 17 Novembre 2015 – CORSO *ESCAPES***  
**Romina Amicolo**

***L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI  
PROTEZIONE INTERNAZIONALE***

**DIRETTIVA 2013/33/UE (Cd. Seconda Direttiva Accoglienza, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale); Decreto Legislativo del 18 Agosto 2015 n. 142 – Capo I (artt. 1 – 24): nuove norme in materia di accoglienza che hanno sostanzialmente abrogato il Decreto Legislativo n. 140/2005 (esclusa la copertura finanziaria prevista dall'art.13)**

## **L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA**

- **DIRETTIVA 2013/33/UE Cd. Seconda Direttiva Accoglienza** che si propone di armonizzare e migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale anche allo scopo di limitare i movimenti secondari degli interessati all'interno dell'Unione Europea; emanata in data 26 giugno 2013, doveva essere recepita dagli Stati membri entro il 20 luglio 2015; in Italia è stata recepita con il D.Lgs. n. 142/2015 Capo I, entrato in vigore il 30 Settembre 2015;
- L'accoglienza dei richiedenti asilo è stata regolamentata per la prima volta a livello comunitario con la Direttiva 27 gennaio 2003, n. 2003/9/CE ( cd. **PRIMA DIRETTIVA ACCOGLIENZA**) che – al fine di garantire ai richiedenti un tenore di vita omogeneo in tutti gli Stati membri e, nel contempo, di impedire movimenti dei richiedenti asilo dovuti alle diverse regole esistenti negli stati membri – stabiliva «norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri».

# **L'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI A LIVELLO DI DIRITTO INTERNO ITALIANO**

**Decreto Legislativo 28 Agosto 2015 n. 142**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.09.2015 ed entrato in vigore il 30.09.2015, ha attuato la **Direttiva 2013/33/UE, sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale**, rifusione delle direttive 2003/9/CE e la direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, "rifusione" delle direttive 2005/85/CE, completando così il recepimento delle principali norme di revisione del Sistema europeo comune di asilo.

**Il Decreto Legislativo n. 142/2015 Capo I (art. 1 – 24) contiene le nuove norme in materia di accoglienza, abrogando il decreto legislativo n. 140/2005.**

# **D.Lgs. 18 Agosto 2015 n.142**


**Successiva emanazione di ulteriori importanti norme secondarie di attuazione: il regolamento di attuazione del d. Lgs. da emanarsi entro il 30 marzo 2016. I decreti del Ministero dell'Interno dovranno provvedere a:**

- a) istituire i centri governativi di prima accoglienza;**
- b) disciplinare lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di soccorso e accoglienza, dei centri governativi di prima accoglienza e delle strutture di emergenza;**
- c) disciplinare le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema SPRAR;**
- d) adottare le linee guida per la predisposizione dei servizi da assicurare, compresi quelli destinati alle persone portatrici di esigenze particolari;**
- e) disciplinare la composizione e il funzionamento dei tavoli nazionali e regionali di coordinamento del sistema di accoglienza;**
- f) disciplinare le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare nei centri governativi di accoglienza specializzati per MSNA.**

# ACCOGLENZA OBBLIGATORIA NEI C.A.R.A. &

## TRATTENIMENTO NEI C.I.E.

**AL LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA:**



**Il Trattenimento che in precedenza non era disciplinato dalle norme Europee è stato disciplinato per la prima volta a livello europeo dalle Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE;**

**A Livello di Diritto Italiano:**

**IL TRATTENIMENTO, in attuazione delle Direttive Europee è disciplinato dagli**

**ART. 6 e ART. 7 D.Lgs. 2015 n. 142**

# Le Principali Novità **in tema di Accoglienza** contenute nel Capo I del Decreto

## Legs. n. 142/2015 **per l'attuazione della Direttiva 2013/33/UE**

- 1) **Ambito di applicazione (art. 1)**: le misure di accoglienza si applicano ai richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, comprese **le frontiere, le zone di transito e le acque territoriali**, ivi compresi coloro che sono soggetti alla cd. Procedura Dublino.
- 2) **Titolo di soggiorno (art. 4)**: il richiedente protezione internazionale ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di **sei mesi**, rinnovabile, che **consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale**. Al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, e contestualmente alla sua verbalizzazione, al richiedente è consegnata una ricevuta **che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio**.
- 3) **Documento di viaggio (art. 4, co. 5)**: la Questura può fornire al richiedente un documento di viaggio quando sussistono gravi ragioni umanitarie che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato.



## Le Principali Novità **in tema di Accoglienza** contenute nel Capo I del **D.Lgs. 18 Agosto 2015 n.142**

- 4) **Trattenimento (art. 6)**: è introdotta una nuova ipotesi di trattenimento del richiedente protezione internazionale nell'ipotesi in cui sussista il rischio di fuga, che deve essere accertato con una valutazione caso per caso nelle ipotesi in cui il richiedente abbia fatto ricorso sistematicamente a dichiarazioni e attestazioni false sulle proprie generalità **al solo fine di** evitare l'adozione e l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o non ha ottemperato ad uno dei provvedimenti di cui all'art. 13, comma 5, 5.2 e 13 o all'art. 14 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
- 6) **Sistema di accoglienza (art. 8)**: il sistema di accoglienza si articola in varie fasi: **soccorso, prima accoglienza e seconda accoglienza**. Una fase preliminare di soccorso può avvenire nei **centri di primo soccorso e assistenza (CPSA)** istituiti ai sensi della Legge 563/1995 (cd. Legge Puglia, che non viene abrogata) **nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci**.
- 7) **I centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA)** già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto svolgono le **funzioni di strutture di prima accoglienza**.

## Le Principali Novità **in tema di Accoglienza** contenute nel Capo I del **D.Lgs. 18 Agosto 2015 n.142**

- 8) **Misure di prima accoglienza (artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14):** La fase di prima accoglienza è assicurata in centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministero dell'Interno, per il tempo necessario all'espletamento delle operazioni di identificazione, alla verbalizzazione della domanda e all'avvio della procedura di esame della domanda, nonché all'accertamento dello stato di salute diretto anche a verificare sin dall'ingresso nelle strutture la sussistenza di eventuali situazioni di vulnerabilità. La gestione delle strutture di prima accoglienza è affidata ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, ma anche ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza dei richiedenti protezione internazionale o nell'assistenza sociale.
  
- 9) **Strutture di Seconda Accoglienza (art. 14):** Esaurite le operazioni di prima accoglienza il richiedente che ne faccia richiesta e possiede determinati presupposti, è trasferito in una delle strutture di **seconda accoglienza** operanti nell'ambito dello SPRAR, ove permane per tutta la durata del procedimento di esame della domanda, ed in caso di ricorso giurisdizionale fintanto che è autorizzata la sua permanenza sul territorio italiano. In caso di temporanea indisponibilità di posti nel sistema di accoglienza territoriale, il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi per il tempo strettamente necessario al trasferimento. **I richiedenti in condizione di vulnerabilità sono trasferiti in via prioritaria.**



## **Le Principali Novità in tema di Accoglienza contenute nel Capo I del**

### **D.Lgs. 18 Agosto 2015 n.142**

10) Nelle ipotesi in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all'interno delle strutture di prima e/o di seconda accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, sono apprestate dal prefetto misure straordinarie di accoglienza, in strutture temporanee, e limitatamente al tempo strettamente necessario al trasferimento del richiedente nelle strutture di prima o seconda accoglienza.

11) **Persone portatrici di esigenze particolari (art. 17):** sono individuate le categorie di persone vulnerabili che possono avere bisogno di misure di assistenza particolari e rispetto all'abrogata previsione normativa sono considerate persone vulnerabili anche **i minori non accompagnati, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le vittime di tortura o di gravi violenze anche se legate all'orientamento sessuale o all'identità di genere e le vittime di mutilazioni genitali.**

12) **Minori non accompagnati (art. 19):** i minori non accompagnati sono accolti in **strutture governative di prima accoglienza** per il tempo strettamente necessario, e comunque **per non più di 60 giorni** per l'espletamento delle operazioni di identificazione e l'eventuale accertamento dell'età. Le strutture sono attivate dal Ministero dell'Interno in accordo con l'ente locale e gestite dal Ministero stesso anche in convenzione con l'Ente Locale. In ogni caso deve essere tempestivamente attivata ogni procedura volta alla identificazione dei familiari del minore.

# **ACCOGLIENZA AMBITO DI APPLICAZIONE**

## **A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

### **ART. 3 DIRETTIVA 2013/33/UE :**

**§ 1:** La nuova direttiva Accoglienza si applica a coloro che, **cittadini di paesi terzi e apolidi**, manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale nel **TERRITORIO di uno Stato membro, comprese la Frontiera, le acque territoriali o le zone di transito**, purché siano autorizzati a soggiornare in tale territorio in qualità di richiedenti, nonché ai familiari, se inclusi, nella domanda di protezione.

**§ 2 :** La direttiva non si applica quando sono applicabili le norme della Direttiva 2011/55/CE relativa alla protezione temporanea in caso di afflusso massiccio degli sfollati;

**§ 3:** Autorizza gli Stati ad applicare la direttiva anche in relazione a procedimenti di esame di domande volte ad ottenere forme di protezione diverse da quella conferita dalla Direttiva 2011/55/CE.

### **DISPOSIZIONI PIU' FAVOREVOLI**

**ART. 4 DIRETTIVA 2013/33/UE :** Ribadisce il principio che gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore disposizioni di accoglienza più favorevoli, purché compatibili con la Direttiva.

**ACCOGLIENZA**  
**AMBITO DI APPLICAZIONE & FINALITA'**  
**B) Art. 1 D.Lgs. 18 Agosto 2015 n. 142**

**ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE : (comma 1) Le misure di accoglienza si applicano ai **richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio nazionale, comprese le frontiere, le zone di transito e le acque territoriali** (l'art. 4 Cod. Nav. prevede che le navi italiane in alto mare e gli aereomobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato **sono considerati come territorio italiano e dunque le misure previste dal decreto legislativo si applicano fin dal momento del soccorso nelle acque internazionali da parte di un'unità italiana**).**

**(comma 2) Le misure si applicano **fin dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione****

**(comma 3) Le misure trovano applicazione anche nei confronti dei richiedenti per i quali è in corso il procedimento per la determinazione dello Stato membro competente all'esame della domanda, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 ( Cd. Regolamento Dublino III).**

**(comma 4) Il presente decreto non si applica nelle ipotesi in cui sono operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del D. Lgs. 2003 n. 85, recante attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.**

# **DIRETTIVA 2013/33/UE**

## **INFORMAZIONI**

### **ART. 5 DIRETTIVA 2013/33/UE**

**Dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale – entro un termine ragionevole comunque NON SUPERIORE a QUINDICI GIORNI e in una lingua che gli interessati comprendano o che ragionevolmente si suppone a loro comprensibile – gli Stati Membri informano i richiedenti «almeno di qualsiasi diritto riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza», oltre che delle organizzazioni che forniscono assistenza legale o che possono aiutarli riguardo alle condizioni di assistenza, compresa quella sanitaria.**

## **DOCUMENTAZIONE**

### **ART. 6 DIRETTIVA 2013/33/UE**

**Entro tre giorni dalla presentazione della domanda, gli Stati membri rilasciano UN ATTESTATO NOMINATIVO che certifichi lo *status* di richiedente o che attesti che il richiedente è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente.**

## **Art. 3 D.Lgs. 142/2015**

**Prevede che il richiedente è informato sulle condizioni di accoglienza fin dalla presentazione della domanda all'ufficio di polizia, attraverso la consegna dell'opuscolo informativo redatto a cura della Commissione nazionale per il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 25/2008.**

**L'opuscolo è consegnato nella prima lingua conosciuta dal richiedente o, se ciò non è possibile, nella lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda tra quelle indicate nell'art. 10, comma 4, D.Lgs. 2008 n. 25.**

**Le informazioni occorrenti sono in ogni caso fornite, anche attraverso un interprete e/o un mediatore culturale, nei centri di accoglienza, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a quindici giorni dalla presentazione della domanda. Le informazioni comprendono i riferimenti all'UNHCR e alle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.**

## ART. 4 DOCUMENTAZIONE

- Il richiedente protezione internazionale ha **diritto al rilascio di un permesso di soggiorno della durata di sei mesi**, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda e, **in caso di ricorso giurisdizionale, finché il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.**
- **Tale permesso consente lo svolgimento di attività lavorativa decorsi due mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale.**
- Al momento della **presentazione della domanda di protezione internazionale**, e contestualmente alla sua verbalizzazione, al richiedente è consegnata una **ricevuta che costituisce un permesso di soggiorno provvisorio fino all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno. In ogni caso il rilascio del permesso di soggiorno non è subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti espressamente nel nuovo decreto legislativo.**
- **In caso di trattenimento ai sensi dell'art. 6, la Questura rilascia al richiedente un attestato nominativo, che certifica la sua qualità di richiedente protezione internazionale. L'attestato non certifica l'identità del richiedente.**
- **La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'art. 26 comma 2-bis, D.Lgs. 2008 n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio.**
- **In ogni caso il rilascio del permesso di soggiorno non è subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti espressamente nel nuovo decreto legislativo.**

# Art. 4 comma 5

La Questura può fornire al richiedente asilo un  
**DOCUMENTO DI VIAGGIO**

Quando sussistono **gravi ragioni umanitarie** che ne  
rendono necessaria la **PRESENZA IN ALTRO  
STATO**

# ART. 5 DOMICILIO

L'obbligo di **comunicazione di un domicilio** è assolto tramite **dichiarazione da riportare nella domanda di protezione internazionale**. Perciò ai fini della presentazione della domanda non è richiesta alcuna allegazione di documenti concernenti il **domicilio**. Ogni eventuale successivo **mutamento del domicilio o della residenza** è comunicato **dal richiedente alla medesima questura e alla questura competente per il nuovo domicilio o residenza** ai fini del **rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 4 comma 1**.

Per dare effettiva e completa attuazione **all'art. 6, par. 6 della Direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo deve essere interpretato nel senso che in ogni caso l'impossibilità per il richiedente asilo di indicare al momento della presentazione della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio non preclude comunque l'accesso alla presentazione della domanda e alle misure di assistenza predisposte per i richiedenti.**



## **IL CENTRO DI ACCOGLIENZA diviene il LUOGO DI DOMICILIO del RICHIEDENTE ART. 5 COMMA 2 & 3:**

Il **CIE** in cui il richiedente è trattenuto ovvero il **centro o la struttura di accoglienza** in cui il richiedente è accolto costituiscono il **domicilio** valevole agli effetti della notifica e delle **comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della domanda nonché di ogni altro atto relativo alle procedure di accoglienza o di trattenimento**. Il centro e la struttura di accoglienza costituiscono anche luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica per il richiedente già identificato, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesto asilo, ovvero la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

**In caso di cambio di domicilio regolarmente comunicato, il rinnovo del permesso per richiesta di asilo è effettuato dalla questura in cui il richiedente effettivamente dimora in base al principio generale previsto dall'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 286/1998 ( testo unico delle Leggi sull'immigrazione).**

**Non è perciò richiesto di rivolgersi alla Questura del luogo in cui era stata presentata la domanda di asilo.**

**Il centro e la struttura rappresentano il luogo di dimora abituale ( comma 3)**

# Art. 5 Comma 4

Come previsto dal D.Lgs. n. 25/2008 il prefetto ha facoltà di stabilire un luogo di residenza per il richiedente che non usufruisce di misure di accoglienza ovvero di limitarne la circolazione entro una determinata area geografica del territorio nazionale.

Il provvedimento è adottato con atto scritto e motivato e comunicato al richiedente con le stesse modalità con cui gli viene comunicato ogni altro atto relativo al procedimento.

Al fine di rispettare le riserve di legge in materia di stranieri (prevista dall'art. 10, comma 2 Cost), e in materia limitativa della libertà di circolazione (prevista dall'art. 16 Cost.), il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs., con cui l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'art. 7 par. 2 della direttiva 2013/33/UE, prevede che il prefetto esercita la facoltà di fissare la residenza o un'area geografica del richiedente soltanto nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda.

# **Art. 5 comma 5**

**L'ultimo comma dell'art. 5 specifica che ai fini dell'esecuzione della eventuale misura cautelare degli arresti domiciliari ovvero della detenzione domiciliare, disposte nei confronti del richiedente protezione internazionale, in una struttura di accoglienza o di trattenimento, l'autorità giudiziaria valuta preliminarmente l'idoneità a tal fine della struttura sulla base degli elementi forniti dal prefetto competente per territorio.**

# **IL TRATTENIMENTO**

**A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

**B) ART. 6 – 7 D. Lgs. 2015 n. 142**

# DIRETTIVA 2013/33/UE

## LIBERA CIRCOLAZIONE E RESIDENZA

### ART. 7 DIRETTIVA 2013/33/UE

**§ 1 e 5: IN LINEA GENERALE,** i richiedenti possono **CIRCOLARE LIBERAMENTE** nel territorio dello Stato ospitante o nell'area loro assegnata con l'obbligo di comunicare il loro indirizzo alle autorità competenti e di notificare loro con la massima tempestività qualsiasi successiva modificazione.

**§ 2 e 3: Tuttavia aggiungono che gli Stati hanno il potere di «stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido ed il controllo efficace della domanda di protezione internazionale» e di subordinare (anche con una decisione di carattere generale) «la concessione delle condizioni di accoglienza all'effettiva residenza in un determinato luogo».**

# **A) TRATTENIMENTO PER I MOTIVI INDICATI NELLA DIRETTIVA 2013/33/UE**

## **Art. 8 DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO**

**Il Trattenimento è una misura RESIDUALE, da applicarsi CASO per CASO, solo OVE NECESSARIO, e se non sono APPLICABILI MISURE ALTERNATIVE MENO COERCITIVE: Art. 8 COMMA 2, DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO**

**«Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere il richiedente, salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive».**

**I MOTIVI DI TRATTENIMENTO sono RIGIDAMENTE indicati al COMMA 3 Art. 8 DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO : Art. 8 COMMA 3, DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO:**



## **Art. 8 COMMA 3, DIRETTIVA 2013/33/UE**

### **TRATTENIMENTO:**

- «Un richiedente può essere trattenuto soltanto: **1) per determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza;** **2) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero ottenersi senza il trattenimento, in particolare se sussiste il rischio di fuga del richiedente;** **3) per decidere, nel contesto di un procedimento, sul diritto del richiedente di entrare nel territorio;** **4) quando la persona è trattenuta nell'ambito di una procedura di rimpatrio ai sensi della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare , al fine di preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e lo Stato membro interessato può comprovare, in base a criteri obiettivi, tra cui il fatto che la persona in questione abbia già avuto l'opportunità di accedere alla procedura di asilo, che vi sono fondati motivi per ritenere che la persona abbia manifestato la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione della decisione di rimpatrio; (Questa disposizione recepisce sostanzialmente le indicazioni della Sentenza 30.05.2013 della Corte di Giustizia) ;** **5) quando lo impongono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico;** **6) conformemente all'articolo 28 del REG. DUBLINO III**

## **DURATA DEL TRATTENIMENTO : DEVE ESSERE IL Più BREVE POSSIBILE ART. 9 DIRETTIVA 2013/33/UE**

«Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed é mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.»

**CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO: ART. 10 DIRETTIVA 2013/33/UE** «Il trattenimento dei richiedenti ha luogo, di regola, in **appositi centri di trattenimento**. Lo Stato membro che non possa ospitare il richiedente in un apposito centro di trattenimento e sia obbligato a sistemarlo in un **istituto penitenziario, provvede affinché il richiedente trattenuto sia tenuto separato dai detenuti ordinari e siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva.**

**Per quanto possibile, i richiedenti sono tenuti separati dai cittadini di paesi terzi che non hanno presentato domanda di protezione internazionale. Quando i richiedenti non possono essere tenuti separati da altri cittadini di paesi terzi, lo Stato membro interessato provvede affinché siano applicate le condizioni di trattenimento previste dalla presente direttiva ».**




## **IPOTESI DI TRATTENIMENTO DI PERSONE VULNERABILI:**

**Articolo 11** Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari **COMMA 1, DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO:**

«1. Lo stato di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la preoccupazione principale delle autorità nazionali. Alle persone vulnerabili trattenute gli Stati membri assicurano controlli periodici e sostegno adeguato tenendo conto della loro particolare situazione, anche dal punto di vista sanitario».

**TRATTENIMENTO DEI MSNA: SOLO COME ULTIMA RISORSA** e dopo aver accertato che misure alternative non possono essere applicate in misura efficace: **Articolo 11** Trattenimento di persone vulnerabili e di richiedenti con esigenze di accoglienza particolari **COMMA 2 e 3, DIRETTIVA 2013/33/UE TRATTENIMENTO:**



## **ART. 11 COMMA 2 e 3, DIRETTIVA 2013/33/UE**

### **TRATTENIMENTO:**

**«2. I minori sono trattenuti solo come ultima risorsa e dopo aver accertato che misure alternative meno coercitive non possono essere applicate in maniera efficace.** A tale trattenimento deve farsi ricorso per un periodo di durata più breve possibile ed è fatto il possibile perché siano rilasciati e ospitati in alloggi idonei per i minori. L'interesse superiore del minore, come prescritto all'articolo 23, paragrafo 2, deve essere una considerazione preminente per gli Stati membri. I minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative con persone della loro età.

**3. I minori non accompagnati sono trattenuti solo in circostanze eccezionali.** È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile. I minori non accompagnati non sono mai trattenuti in istituti penitenziari. Per quanto possibile, ai minori non accompagnati deve essere fornita una sistemazione in istituti dotati di personale e strutture consoni a soddisfare le esigenze di persone della loro età. Ai minori non accompagnati trattenuti gli Stati membri garantiscono una sistemazione separata dagli adulti.»

**B) TRATTANIMENTO IN BASE ALLA NORMATIVA ITALIANA:  
ART. 6- 7 D.Lgs. 2015 n. 142**

- **Principio che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine dell'esame della domanda di protezione; (art. 6 comma 1)**
- **Avvalendosi di alcune facoltà di prevedere il trattenimento del richiedente asilo consentite dalla Direttiva UE si stabiliscono alcune ipotesi di trattenimento del richiedente asilo (abrogando così la precedente disciplina che era prevista dall'art. 21 d.lgs. n.25/2008);**



## **IPOSTESI DI TRATTENIMENTO FACOLTATIVO PREVISTE DALL'ART. 6 COMMA 2°**

**a) richiedente che ha commesso i reati gravi previsti dall'articolo 1, paragrafo F della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 1951 (crimini contro l'umanità, azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite o comunque reati gravi di diritto comune commessi prima di entrare nel territorio nazionale);**

**b) richiedente che si trova nelle condizioni di essere un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o nelle condizioni di pericolosità sociale in cui sarebbero applicabili le misure di prevenzione o che è sospettato di operare con organizzazioni terroristiche;**

**c) richiedente che è ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale, per l'ordine pubblico o comunque per la pubblica sicurezza perché destinatario di una misura di prevenzione. La pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica può essere desunta anche dalla sussistenza di condanne per determinati reati gravi, tra cui quelli per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. La valutazione è fatta caso per caso e può anche prescindere da una sentenza di condanna;**



## **ART. 6 : ALTRE IPOTESI DI TRATTENIMENTO**

**d) A tali casi si aggiunge l'ipotesi in cui il richiedente sia considerato a "rischio di fuga" nelle more della decisione sulla domanda. Tale valutazione è effettuata, caso per caso, quando il richiedente ha in precedenza dichiarato false generalità ovvero quando non ha ottemperato ad un precedente provvedimento di espulsione ovvero ha violato il divieto di reingresso conseguente ad un precedente decreto di espulsione o si è allontanato da un CIE in cui era trattenuto o non ha ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. (LETT. D COMMA 2)**

**f) Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, gli stranieri già trattenuti in un centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione) ai fini dell'esecuzione di un provvedimento di rimpatrio. In quest'ultimo caso, il richiedente rimane in stato di trattenimento quando si hanno fondati motivi per ritenere che la domanda sia strumentale ed «è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento di espulsione».(COMMA 3)**

## LE IPOTESI DI «RISCHIO DI FUGA»

Le ipotesi di **rischio di fuga** ai fini del trattenimento del richiedente asilo corrispondono **a quelle indicate nell'art. 13, comma 4 -bis d.lgs. n. 386/1998** per il **trattenimento ai fini dell'espulsione** salvo quelle per loro natura **inapplicabili in considerazione della peculiarità della condizione del richiedente asilo.**

Il ricorso all'uso di **false generalità** - inserito tra gli indici sintomatici del **cd. rischio di fuga**, **deve potersi qualificare come sistemático**, il che impedisce che il trattenimento sia disposto **1) in conseguenza di meri errori di traduzione/trasposizione delle generalità**, nonché **2) nei casi in cui il richiedente abbia rilasciato false generalità in ragione del condizionamento operato da terzi (come ad esempio le organizzazioni criminali che hanno gestito il suo viaggio) ovvero 3) in ragione di timori o aspettative errate in merito all'esito della propria domanda di asilo.**

## **Il rischio di fuga è concreto ed è presupposto del trattenimento**

- **Nel caso concreto in cui vi siano fondati motivi per ritenere che lo straniero che non abbia ottemperato all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, se fermato in occasione di controlli da parte delle autorità di polizia, e presenti la domanda al solo scopo di impedire o ritardare l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione, e ai provvedimenti indicati nel comma 7 dello stesso art. 14 D.lgs. n.286/1998 che si riferisce all'indebito allontanamento dello straniero dal centro di identificazione in cui era trattenuto.**
- **In ogni caso in ognuna di tale ipotesi è sempre possibile ricorrere ad ipotesi meno coercitive del trattenimento nei CIE ( come l'obbligo di dimora o l'obbligo di presentarsi periodicamente ad un ufficio di polizia) il che è assicurato dal richiamo all'applicabilità dell'art. 14, comma 1 bis D.Lgs. n. 286/1998 che le disciplina.**
- **I commi 1,2,3,4 dell'art. 6 devono essere interpretati in modo conforme all'art. 8 parr. 2 e 4 della Direttiva 2013/33/UE, che prevedono il trattenimento del richiedente asilo come *extrema ratio* nel senso che il trattenimento del richiedente in un centro di identificazione ed espulsione può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto in cui non sia applicabile efficacemente nessuna tra le misure meno coercitive alternative al trattenimento.**

## **La durata massima del trattenimento ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è fissata in DODICI MESI**

Si ritiene tale termine adeguato, tenuto conto dei tempi di esame della domanda da parte della Commissione e dei tempi dell'eventuale ricorso giurisdizionale. **Ove il trattenimento sia già in corso, il questore ne deve chiedere al Tribunale in composizione monocratica la proroga per ulteriori 60 giorni per consentire l'esame della domanda.**

Tale periodo è poi prorogabile per tutto il tempo in cui l'interessato è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale fino al termine massimo sopra indicato di **dodici mesi.**

In ogni caso il trattenimento è mantenuto solo **finchè ne sussistono i presupposti, non può protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda con la procedura accelerata** ed eventuali ritardi nell'espletamento delle procedure amministrative preordinate all'esame della domanda **non giustificano la proroga del trattenimento.**

Il termine di 12 mesi fissa una durata massima: la misura restrittiva è mantenuta solo finché sussistono i motivi che lo hanno determinato ed è sottoposto a convalida e a periodico riesame da parte del Tribunale in composizione monocratica.





**La durata massima del trattenimento ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale è fissata in  
DODICI MESI**

- **Il termine di 12 mesi fissa una durata massima;**
- **La misura restrittiva è mantenuta solo finché sussistono i motivi che lo hanno determinato ed è sottoposto a convalida e a periodico riesame da parte del Tribunale in composizione monocratica.**
- **Sulla base dei parametri previsti dalla norma legislativa e della decisione presa caso per caso il Tribunale potrebbe anche decidere la durata dei periodi di trattenimento, anche se il richiamo alle norme generali sul trattenimento previsto dall'art. 14 D.lgs. n. 286/1998, rende evidente che il Tribunale potrà decidere periodi di trattenimento di volta in volta non superiori a trenta giorni, seppure prorogabili in seguito dallo stesso tribunale in presenza dei requisiti previsti dalla norma legislativa, la cui durata complessiva non potrà eccedere comunque i 12 mesi.**

**Se il richiedente trattenuto chiede di essere rimpatriato, il provvedimento di espulsione è immediatamente adottato o eseguito**

**La richiesta di rimpatrio equivale a ritiro della domanda di protezione internazionale.**

**In caso di rigetto della domanda e di rigetto altresì dell' istanza cautelare da parte del giudice e/o del ricorso giurisdizionale, il richiedente rimane in stato di trattenimento qualora ne permangono i presupposti ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e per la durata massima prevista dal medesimo decreto (non più di 3 mesi).**

**Competente alla convalida del trattenimento del richiedente asilo è il Tribunale in composizione monocratica.**

**Per la disciplina delle modalità di adozione e di convalida del provvedimento di trattenimento, nonché per la disciplina delle misure alternative al trattenimento, si rinvia al richiamato articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998, che assicura tutte le garanzie previste dalla direttiva europea.**

## **Il diritto ad essere informato sui diritti del trattenuto**

- **In tutte le ipotesi in cui uno straniero sia per qualsiasi ragione trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione al momento dell'ingresso nel CIE è fornita informazione allo straniero sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale e che al richiedente trattenuto nei medesimi centri siano fornite tutte le informazioni occorrenti, con la consegna dell'opuscolo redatto a cura della Commissione nazionale per il diritto d'asilo.**
- **La durata complessiva dei periodi di trattenimento a cui possono essere sottoposte alcune categorie di richiedenti asilo appare molto superiore al periodo massimo di trattenimento consentito nei confronti degli altri stranieri espulsi e trattenuti ad altro titolo, durata che oggi è stata ridotta a 30 giorni, prorogabili due volte, per non più di tre mesi dall'art. 14, comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L. 30 ottobre 2014 n. 161 ( Legge Europea 2013-bis).**
- **Questa ipotesi di trattenimento è collegata a situazioni di potenziale abuso del diritto d'asilo da parte di chi potrebbe essere ritenuto pericoloso per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato o di chi potrebbe compiere nuovi reati o di chi potrebbe usare la facoltà di presentare domanda di asilo come *extrema ratio* per evitare di essere effettivamente allontanato dal territorio dello Stato.**


**Dubbio di legittimità costituzionale sulla durata massima del  
trattenimento**

**La direttiva 2013/33/UE prevede che il richiedente asilo sia  
trattenuto solo per un periodo il più breve possibile**

**DURATA MASSIMA DEL  
TRATTENIMENTO  
ORDINARIO DELLO  
STRANIERO ESPELLENDO:  
3 MESI**

**VIOLAZIONE  
IRRAGIONEVOLE DEL  
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA  
PREVISTO  
DALL'ART. 3 COST.**

**DURATA MASSIMA  
DELL'ULTERIORE  
PERIODO DI  
TRATTENIMENTO DEL  
RICHIEDENTE ASILO 12  
MESI**



**Previsione di un trattamento  
discriminatorio che appare  
ingiustificato almeno in quelle  
ipotesi in cui tale trattenimento  
sia disposto nei confronti di  
straniero che era stato espulso  
per ingresso o soggiorno  
irregolare**

**Appare costituzionalmente illegittima la durata complessiva del  
trattenimento del richiedente asilo**

**ció del trattenimento disposto:**

- 1) nei confronti dei soli stranieri trattenuti dopo aver esercitato il diritto di asilo garantito dall'art. 10, comma 3 Cost.;**
- 2) per aver esercitato il diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 113 Cost., cioè dopo aver impugnato la decisione della Commissione territoriale:**

**SCORAGGIATO IN QUESTO MODO IL  
DIRITTO AD UN RICORSO EFFETTIVO  
GARANTITO DALL'ART. 46 della DIRETTIVA  
2013/32/UE**

## **Incostituzionalità dell'art. 6 comma 6 D.Lgs. 142/2015 per la sostanziale violazione dei requisiti minimi per ogni restrizione della libertà personale previsti dall'art. 13 Cost.**

**Prevede una durata del trattenimento che fa riferimento alla scansione temporale della procedura accelerata prevista nell'art. 28-bis, comma 3 D.Lgs. 2008 n. 25, come modificato dallo stesso decreto legislativo**

**Ciò rende oggettivamente abnorme la modulazione del termine massimo della durata del periodo di trattenimento del richiedente asilo**

**Dopo l'iniziale termine di 7+2 giorni è di volta in volta prorogabile dapprima di ulteriori 2 mesi e poi di ulteriori 3 mesi e poi ancora di ulteriori 20 giorni**



**Secondo termini che non sono dati alla piena disponibilità del giudice che decide del trattenimento nei limiti di termini tassativamente stabiliti dalla norma legislativa, come esigono la riserva di legge assoluta e la riserva di giurisdizione previste dall'art. 13 Cost., quali presupposti di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale, ma sono in realtà strettamente collegati ai tempi e alle proroghe della procedura amministrativa di esame della domanda, che sono decisi caso per caso in modo sostanzialmente insindacabile dalla Commissione territoriale anche durante le procedure accelerate.**

# Art. 6

**Comma 6:** consente che il trattenimento sia disposto per tutto il tempo in cui il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato in conseguenza del ricorso giurisdizionale, il che costituisce un indiretto disincentivo al diritto di difesa previsto dall'art. 24 Cost. E contrasta con l'effettivo ricorso alla difesa del richiedente asilo che è prescritto dalla direttiva

L'ultimo comma dell'art. 6 riguarda infine i richiedenti che erano già destinatari di un provvedimento di espulsione per la cui esecuzione era stato fissato un termine per la partenza.

**In tal caso il termine per la partenza volontaria è sospeso per il tempo occorrente all'esame della domanda e lo straniero può accedere alle misure di accoglienza (fuori dai CIE).**

## **ART. 7 D.LGS 142/2015 LE MODALITA' di TRATTENIMENTO**

**L'articolo 7 disciplina le modalità del trattenimento, anche con richiami alle previsioni di cui al citato articolo 14 del decreto legislativo n. 286/1998 e alle relative norme di attuazione, che già corrispondono espressamente alle norme di garanzia per i richiedenti trattenuti previste dalla direttiva europea. L'articolo specifica inoltre che sono assicurati una sistemazione separata alle donne ed il rispetto delle differenze di genere.**

**E' assicurata la fruibilità di spazi all'aperto e preservata, ove possibile, l'unità del nucleo familiare. Alle famiglie trattenute deve essere comunque fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'intimità.**

**E' consentito l'accesso ai centri dell'UNHCR e degli enti di tutela dei rifugiati nonché dei familiari, degli avvocati dei richiedenti e dei ministri di culto.**

**L'accesso può essere limitato, purchè non impedito completamente, per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o per ragioni connesse alla gestione amministrativa dei centri. Il richiedente è informato delle regole vigenti nel centro. È assicurata nei medesimi centri una verifica periodica della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità, definite al successivo articolo 16, al fine di valutarne la compatibilità con la permanenza nel centro.**



# **DIRETTIVA 2013/33/UE DURATA E CONTENUTO DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA**

**ART. 8 – 11 DIRETTIVA 2013/33/UE** Regolamentano la possibilità degli Stati di trattenere la persona interessata (e le condizioni di trattenimento) durante la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

## **I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA NUOVA DIRETTIVA ACCOGLIENZA DIRETTIVA 2013/33/UE SI INCENTRANO:**

- **sulla TUTELA della VITA FAMILIARE Art. 18 § 2, lett. A; Art. 12 DIRETTIVA 2013/33/UE ;**
- **sulla TUTELA DEI MINORI ACCOMPAGNATI E NON: Art. 23 e 24 DIRETTIVA 2013/33/UE;**
- **sulla TUTELA DELLE PERSONE VULNERABILI E DELLE VITTIME DI TORTURA E DI VIOLENZA ART. 22 e 25 DIRETTIVA 2013/33/UE .**  
La Nuova Direttiva Accoglienza amplia le categorie di soggetti **VULNERABILI**, ricomprendendo tra questi: a) i minori accompagnati e non; b) i disabili; c) gli anziani; d) le donne in stato di gravidanza; e) i genitori singoli con donne minori; f) le vittime della tratta di esseri umani; g) le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali; h) le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.

**Nell'accoglienza del richiedente, **gli STATI MEMBRI devono adottare misure idenee a mantenere, nella misura del possibile:****

- **L'UNITA' NEL NUCLEO FAMILIARE presente sul loro territorio; Art. 12 DIRETTIVA 2013/33/UE ;**
- **Consentire l'accesso al MERCATO DEL LAVORO ENTRO NOVE MESI dalla presentazione della DOMANDA DI PROTEZIONE; Art. 15 DIRETTIVA 2013/33/UE ;**
- **Consentire l'accesso alla FORMAZIONE PROFESSIONALE, indipendentemente dal fatto che ci sia l'accesso al mercato del lavoro; Art. 16 DIRETTIVA 2013/33/UE ;**
- **Ai MINORI deve essere assicurato l'ACCESSO AL SISTEMA EDUCATIVO ( se del caso anche nei centri di accoglienza) entro tre mesi dalla domanda di protezione internazionale; tale accesso non può essere revocato per il solo fatto che il MINORE ABBIA RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA'. ART. 14 DIRETTIVA 2013/33/UE**
- **Il Diritto di accesso alle CONDIZIONI MATERIALI DI ACCOGLIENZA sorge nel momento in cui viene manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale, sempre che l'interessato non disponga di mezzi sufficienti a garantirgli una qualità della vita adeguata per salvaguardarne la salute ed assicurarne il sostentamento. Art. 17§ 1 e 3 ; Art. 19 DIRETTIVA 2013/33/UE ;**

**IL SISTEMA GENERALE DELL'ACCOGLIENZA ART. 8 D.LGS.  
142/2015**

**IL SISTEMA GENERALE  
DELL'ACCOGLIENZA si  
articola in TRE FASI:**

**1) SOCCORSO**

**2) PRIMA ACCOGLIENZA**

**3) SECONDA  
ACCOGLIENZA**



**1) SOCCORSO**

Una fase preliminare di soccorso, prima accoglienza e identificazione degli stranieri può avvenire nei centri di primo soccorso e assistenza (CPSA) istituiti ai sensi della Legge n. 563/1995 ( cd. Legge Puglia, che non viene abrogata) nei luoghi maggiormente interessati da sbarchi massicci.

Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale istituite e regolate dall'art. 16.

# IL SISTEMA GENERALE DELL'ACCOGLIENZA

## 2) PRIMA ACCOGLIENZA

Una **fase di prima accoglienza** assicurata nelle strutture previste dagli artt. 9 (**centri governativi di accoglienza per richiedenti asilo**), in cui si svolgono le operazioni di identificazione, verbalizzazione della domanda e accertamento delle condizioni di salute) e nelle eventuali sistemazioni di emergenza in caso di insufficienza di posti nei centri governativi previsti dall'ART. 11

## 3) SECONDA ACCOGLIENZA

Il richiedente identificato che ha formalizzato la domanda ed è privo di mezzo di sussistenza è accolto in uno delle strutture operanti nell'ambito del **sistema di accoglienza territoriale predisposto dagli enti locali e finanziato dal Ministero dell'Interno nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)**, di cui all'art. 14

# IL SISTEMA GENERALE DELL'ACCOGLIENZA

**Le tre forme di accoglienza non consistono in alcun tipo di misura coercitiva limitativa della libertà personale (limitazione che invece si verifica nelle ipotesi di trattenimento) ma al più comportano alcune forme di limitazioni alla libertà di circolazione e soggiorno indicate dalle stesse norme legislative (che saranno più oltre illustrate). In ogni caso ogni persona accolta in tali strutture deve ricevere assistenza in condizioni dignitose.**

Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione in lingua comprensibile all'interessato della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, come prevede l'art. 8 della direttiva 2013/32/UE e confermano il d.lgs. in esame e la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ( sent. 23.2.2012 , Hirsi Jamaa c.Italia, sent. 1.09.2015 Khlaifia e al. c. Italia) **In mancanza dell'informazione sul diritto di proporre domanda di asilo, ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo (Cass. Ord. 2015/5926 Sez. VI**

## Le operazioni di identificazione

Devono comunque avvenire soltanto nelle ipotesi, nei modi e nei termini previsti dalle **norme legislative** e dagli **artt. Regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013** che istituisce l'Eurodac per il confronto delle impronte digitali anche per la determinazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di asilo e al fine dell'immediata trasmissione dei rilievi effettuati alla struttura EURODAC:


**a) rilevazione delle impronte digitali di tutte le dita di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a 14 anni**, non appena possibile e in ogni caso entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale (art. 9)

b) nei confronti di quegli stranieri che non manifestino la volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, rilevamento delle impronte digitali di tutte le dita di cittadini di paesi terzi o apolidi di età non inferiore a 14 anni, che siano fermati dalle competenti autorità di controllo in relazione all'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della propria frontiera in provenienza da un paese terzo e che non siano stati respinti o che rimangano fisicamente nel territorio dello Stato e che non siano in stato di custodia, reclusione o trattenimento per tutto il periodo che va dal fermo all'allontanamento sulla base di una decisione di respingimento ( art. 14).

## LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

Nello svolgimento delle procedure di identificazione le autorità di polizia italiane potrebbero essere affiancate da rappresentanti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dell'Agenzia dell'UE per la gestione delle frontiere (Frontex), dell'Agenzia di cooperazione di polizia dell'UE (Europol) e dell'Agenzia per la cooperazione giudiziaria dell'UE (Eurojust) che aiuteranno le autorità italiane ad adempiere agli obblighi derivanti dal diritto dell'UE e a condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo. Le attività delle agenzie sono complementari.

Consente inoltre di enucleare subito quei richiedenti asilo che siano stati già identificati che debbano essere avviati verso le **procedure di ricollocazione in altri Stati UE**, almeno allorché si tratti di cittadini di quegli Stati (per ora Eritrea, Irak, Siria) che potrebbero beneficiare della ricollocazione in base alla Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e alla Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia.



## LE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE

Gli art. 5 e 6 di tali decisioni prevedono che dopo l'identificazione, le procedure per la ricollocazione si concludano entro 60 giorni durante i quali il richiedente asilo usufruisce comunque delle misure di accoglienza e in ogni caso ai fini della ricollocazione in altro Stato si privilegia il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie e si deve garantire che il richiedente asilo sia informato nella sua lingua della possibilità della ricollocazione in altro Stato.

Anche la **verbalizzazione della domanda** comporta **l'obbligo per le autorità di polizia di fornire al richiedente asilo informazioni sui propri diritti e facoltà**, incluse le informazioni sulle **condizioni di accoglienza (come prevede l'art. 3 del presente decreto legislativo)** e quelle **concernenti la procedura di protezione internazionale.**



## MISURE DI PRIMA ACCOGLIENZA: ART. 9

**Art. 9 disciplina l'accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza in cui sono espletate le operazioni di identificazione, ove non sia stato possibile portare a termine tali operazioni nei centri di primo soccorso collocati nei luoghi di sbarco e allestiti ai sensi della legge n. 563/1995. Nei CENTRI DI PRIMA ACCOGLIENZA, dislocati a livello regionale o interregionale, e istituiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata, sono espletate altresì le operazioni occorrenti a definire la posizione giuridica dello straniero ed a verbalizzare la domanda di protezione e ad avviare la procedura di esame della medesima domanda nonché a verificare le condizioni di salute anche per accertare eventuali situazioni di vulnerabilità che richiedono servizi speciali di accoglienza. La gestione dei centri può essere affidata, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici, ad enti locali, anche associati, unioni o consorzi di comuni, ad enti pubblici o privati che operano nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo ed immigrati o comunque dell'assistenza sociale. I centri di accoglienza per richiedenti asilo (cc.dd. CARA) già istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgeranno le funzioni previste dal presente decreto. Con decreto del Ministero dell'interno potranno essere destinate alle medesime finalità anche le strutture già allestite per svolgere funzioni di soccorso e prima assistenza ai sensi della citata legge n. 563/1195.**



**Concluse le operazioni sopra illustrate, il richiedente privo di mezzi di sostentamento, che ne faccia richiesta, è inviato nelle strutture di accoglienza predisposte dagli enti locali di cui al successivo articolo 14, individuate tenendo conto delle particolari esigenze del richiedente di cui all'art. 17. In caso di temporanea indisponibilità nel sistema di accoglienza territoriale, il richiedente rimane in accoglienza nei centri governativi di prima accoglienza per il tempo necessario al trasferimento. Il richiedente portatore delle particolari esigenze di cui all'art. 17 è trasferito in via prioritaria nelle strutture di cui all'art. 14.**

**Articolo 10 MODALITA' DI ACCOGLIENZA** assicura, nei centri di PRIMA ACCOGLIENZA, il rispetto della sfera privata, comprese le differenze di genere, delle esigenze connesse all'età, la tutela della salute e l'unità dei nuclei familiari nonché l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze. Per le modalità di uscita dal centro (uscita consentita nelle ore diurne e rientro nelle notturne) e di accesso di soggetti esterni si rinvia al regolamento di attuazione. E' assicurata la facoltà di comunicare con l'UNHCR, con gli enti di tutela dei rifugiati, con gli avvocati e i familiari dei richiedenti.

L'allontanamento dai **centri per un periodo diverso o superiore a quello ordinario di uscita deve essere motivato e autorizzato dal prefetto competente, a pena di decadenza dal diritto all'accoglienza** ai sensi del successivo articolo 12. Il personale che opera nei centri è adeguatamente formato ed ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro.

## **ART. 11 MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA**

**L'articolo 11** prevede la possibilità di allestire **STRUTTURE TEMPORANEE PER L'ACCOGLIENZA**, quando, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti nel territorio nazionale, sia esaurita la disponibilità di posti nelle altre strutture governative ovvero nei servizi predisposti dagli enti locali. Tali strutture soddisfano le esigenze essenziali di accoglienza, nel rispetto dei principi enunciati all'articolo precedente. La permanenza in tali strutture è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui agli articoli 9 e 14.

Tale previsione è conforme all'articolo 18, paragrafo 9 della direttiva europea, che consente la predisposizione di condizioni di accoglienza diverse da quelle ordinariamente previste, purchè rispondenti alle esigenze essenziali, in via eccezionale, quando le capacità di alloggio normalmente disponibili sono temporaneamente esaurite.

Tali strutture sono individuate dalle prefetture secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici. **Nei casi di estrema urgenza, tuttavia, è consentito il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui alla legge n. 563/1995 e alle relative norme di attuazione contenute nel D.M. 2 gennaio 1996, n. 233.** Le operazioni di identificazione e verbalizzazione della domanda del richiedente presente in tali strutture sono espletate presso la **questura più vicina.**

**L'allontanamento ingiustificato dai centri governativi:  
decadenza dall'accoglienza & sospensione della procedura di esame  
della domanda di protezione internazionale**

**L'articolo 12** prevede che con decreto del Ministro dell'interno sia adottato il capitolato di gara d'appalto per la **fornitura di beni e servizi nei centri governativi di accoglienza previsti dal presente decreto, al fine di assicurare livelli omogenei di accoglienza nel territorio nazionale.** Il regolamento di attuazione prevederà forme di coinvolgimento dei richiedenti nello svolgimento della vita nelle strutture di accoglienza.

**L'articolo 13** precisa che **l'allontanamento ingiustificato dai centri governativi**, ossia non autorizzato ai sensi del precedente articolo 9, comma 2, comporta **la decadenza dalle condizioni di accoglienza, con effetti anche sulle procedure di esame della domanda che sarà sospesa ai sensi dell' articolo 23-bis del decreto legislativo n. 25/2008, come modificato dalla lettera r) del Capo II del presente decreto.**

## **Art. 14 SISTEMA DI ACCOGLIENZA TERRITORIALE**


L'articolo 14 prevede che il richiedente che ha formalizzato la domanda e sia privo di mezzi sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari ha accesso, su richiesta, **alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali ai sensi del citato articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.**

**La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza** è valutata dalla prefettura utilizzando come parametro di riferimento l'importo annuo dell'assegno sociale.

Con decreto del Ministro dell' interno, sentita la Conferenza unificata, sono fissate le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la realizzazione dei progetti di accoglienza.

L'articolo fissa poi **la durata dell'accoglienza che è assicurata fino alla decisione della Commissione territoriale competente e, in caso, di rigetto, fino alla scadenza del termine per l'impugnazione.**

**Se il richiedente presenta ricorso giurisdizionale, l'accoglienza è assicurata fino all'esito del giudizio di primo grado nei casi in cui il ricorso sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata.**



## **Art. 14 SISTEMA DI ACCOGLIENZA TERRITORIALE**

**Negli altri casi, in cui il ricorso NON sospende automaticamente gli effetti della decisione impugnata ( casi di TRATTENIMENTO) il ricorrente rimane nel centro in cui si trova fino all'esito dell'istanza cautelare eventualmente proposta e successivamente per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale dall'autorità giudiziaria.**

**I casi in cui il ricorso giurisdizionale comporta effetto automaticamente sospensivo della decisione della Commissione territoriale, ovvero comporta l'onere per l'interessato di presentare apposita istanza cautelare all'autorità giudiziaria competente, sono individuati dall'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 15° (disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti civili di cognizione), come modificato dall'articolo 27 del Capo II del presente decreto.**

**Il ricorrente già trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in sede cautelare a seguito di ricorso giurisdizionale rimane nel centro di identificazione ed espulsione, salvo che vengano meno i motivi del trattenimento. In tal caso, se privo di mezzi sufficienti, riceve accoglienza esclusivamente nei centri di cui all'articolo 9 ed è prorogata la validità dell'attestato nominativo che certifica la sua qualità di richiedente asilo. Se si tratta, di persone pericolose per la sicurezza pubblica, per l'ordine pubblico o per la sicurezza nazionale, possono essergli imposte alcune misure cautelari come la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato e l'obbligo di presentazione in orari e giorni stabiliti presso un ufficio di polizia.**

**ART. 15 prevede le modalità di accesso al sistema di accoglienza territoriale predisposto dagli enti locali SPRAR**

Il richiedente presenta richiesta di accesso all'accoglienza per sé e per i propri familiari, previa dichiarazione, al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza (comma 1).

La **prefettura**, ufficio territoriale del Governo, cui viene trasmessa, da parte della Questura, la documentazione di cui al comma 1, valutata **la insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno**, la **disponibilità di posti all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 14**. L'indirizzo della struttura che ospita il richiedente è comunicato alla Questura e questi ha facoltà al proprio difensore o consulente legale.

**La prefettura provvede all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal gestore. L'accoglienza è disposta nella struttura individuata ed è subordinata all'effettiva permanenza del richiedente in quella struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che può essere disposto, per motivate ragioni dalla prefettura- ufficio territoriale del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. Il trasferimento in un centro collocato in una provincia diversa è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. È consentito l'accesso nelle medesime strutture sia all'UNHCR sia ai rappresentanti degli enti titolari di protezione internazionale. Il provvedimento che nega l'accesso alle misure di accoglienza è impugnabile al TAR**

## **ART. 16 STRUMENTI DI COORDINAMENTO NAZIONALE E REGIONALI**

Prevede **strumenti di coordinamento nazionale**, il Tavolo di coordinamento già insediato presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (comma 1) e **regionali**, insediati presso le prefetture capoluogo di regione, con compiti di attuazione della programmazione predisposta dal Tavolo nazionale (comma 2). La composizione e le modalità operative dei Tavoli sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno).

La partecipazione alle sedute dei tavoli non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti indennità o rimborsi spese comunque denominati.

**Compiti del Tavolo di coordinamento Nazionale:**

- Individua le linee di indirizzo e predispone la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza previsto dal presente decreto, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalità di accoglienza;
- I criteri di ripartizione regionale individuati dal Tavolo sono fissati d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 D.Lgs. 1997 n. 281;
- Il Tavolo predispone annualmente, salva la necessità di un termine più breve, un Piano Nazionale per l'accoglienza che, sulla base delle previsioni di arrivo del periodo considerato, individua il fabbisogno di posti



## **ART. 16 IL TAVOLO DI COORDINAMENTO REGIONALE**

Le linee di indirizzo e la programmazione predisposti dal **Tavolo Nazionale sono attuati a livello territoriale, attraverso Tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture – uffici territoriali del Governo del capoluogo di Regione, che individuano, i criteri di localizzazione delle strutture di cui agli artt. 9 e 11, nonché i criteri di ripartizione, all'interno della Regione, dei posti da destinare alle finalità di accoglienza di cui al presente decreto, tenuto conto dei posti già attivati, nel territorio di riferimento, nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'art. 14.**

Ai fini dello svolgimento delle modalità operative dei Tavoli di cui ai commi 1 e 3, quindi sia a livello Nazionale che Regionale, sono stabilite con

**decreto del Ministero dell'Interno.**

## **ARTICOLO 17: L'ACCOGLIENZA DEI SOGGETTI VULNERABILI**

**L'articolo 17** individua, **CONFORMEMENTE ALLA DIRETTIVA EUROPEA**, le categorie di persone vulnerabili che possono aver bisogno di misure di assistenza particolari: **i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, le vittime di mutilazioni genitali.**

**Per tali categorie di persone sono previsti speciali servizi di accoglienza sia nei centri governativi di prima accoglienza che nell'ambito del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14. E' assicurata una verifica periodica della sussistenza di tali situazioni da parte di personale qualificato. La sussistenza di esigenze particolari è comunicata anche alla prefettura presso cui è insediata la Commissione per l'eventuale predisposizione di misure di garanzia procedurale come l'assistenza di personale di sostegno durante il colloquio con la medesima Commissione.**

**I richiedenti protezione internazionale identificati altresì come vittime della tratta di esseri umani sono inseriti nei programmi e percorsi di assistenza destinati a tale categoria ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, del citato decreto legislativo n. 286/1998.**

# Articolo 18: Disposizioni sui minori

**L'articolo 18 sancisce il carattere di priorità del superiore interesse del minore che costituisce criterio guida nell'applicazione delle misure di accoglienza del presente decreto.**

**A tal fine il minore è sempre ascoltato, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, anche per conoscere le sue esperienze pregresse e valutare il rischio che possa essere stato vittima di tratta nonché verificare la possibilità di ricongiungimento con familiari eventualmente presenti in un altro Paese UE.**

**I figli minori di richiedenti e i richiedenti minori sono alloggiati con i genitori, i fratelli minori non coniugati o altro adulto legalmente responsabile ai sensi dell'art. 343 ss. c.c.**

**Nella predisposizione dei servizi di accoglienza sono previsti servizi specificamente indirizzati alle esigenze della minore età. Gli operatori che si occupano di minori devono essere specificamente formati.**


# Art. 19 Accoglienza dei MSNA

L'**articolo 19** prevede, in attuazione della citata Intesa Governo, Regioni ed enti locali del 10 luglio 2014, che per la prima accoglienza dei **minori stranieri non accompagnati**, il Ministero dell'interno istituisce e gestisce, anche in convenzione con gli enti locali, **centri specializzati per le esigenze di soccorso e protezione immediata dei MSNA**, per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, comunque non superiore a sessanta giorni.

La disposizione prevede che all'interno di tali strutture è garantito al minore un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva e assegna la fissazione degli standard di accoglienza e dei servizi da erogare ad un decreto del Ministro dell' Interno, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze.

Per la prosecuzione delle misure di accoglienza, i minori stranieri non accompagnati hanno accesso ai servizi delle strutture del Sistema di protezione di cui all'articolo I-sexies del decreto legge n. 416/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/1990.

Per i MSNA gli enti locali che partecipano alla ripartizione del **Fondo nazionale per i servizi e le politiche di asilo prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati.**



# Art. 19 Accoglienza dei MSNA

La disposizione riproduce una modalità di accoglienza già prevista dalla legislazione previgente all'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 25/2008, per i minori richiedenti asilo e dall'articolo 1, comma 183, della legge n. 190/2014 per i minori non accompagnati che non presentano domanda di protezione internazionale, che hanno accesso ai medesimi servizi nei limiti delle risorse e dei posti disponibili. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui al presente articolo l'accoglienza del minore è temporaneamente assicurata dal Comune, **secondo gli indirizzi fissati dal tavolo di coordinamento**. I Comuni accedono al fondo nazionale per l'accoglienza dei MSNA.

L'articolo esclude poi che il minore non accompagnato possa essere trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione o in una struttura di accoglienza non specializzata. **Della presenza del minore è data immediata comunicazione, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, al giudice tutelare per apertura della tutela e nomina del tutore ex art. 343 c.c., al PMM, al Tribunale per i Minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cui compete il censimento ed il monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati nel territorio nazionale.**

Sono avviate le iniziative occorrenti per **rintracciare i familiari del minore**, anche attraverso convenzioni che il Ministero dell'interno stipula con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie.

**APPROFONDIMENTO SU MSNA**  
**LA CATEGORIA DEI MSNA È PIÙ AMPIA DI QUELLA DEI MSNA**  
**RIFUGIATI E RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**

**Classificazione di MSNA: Art. 1 comma 2 Regolamento (d.p.c.m. 9 dicembre 1999 n. 535 emanato in forza dell'art. 5, d.lgs. 1999 n. 113 :** *«Minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte di genitori o di adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano».*

**A norma dell'art. 5 dello stesso Regolamento, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti sanitari e assistenziali che vengano a conoscenza dell'ingresso o presenza di un minore straniero non accompagnato sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comitato per i minori stranieri, organismo istituito dall'art. 31 della legge 6 marzo 1998 n. 40 ( poi trasfuso nell'art. 33 T.U. n. 286/1998) «al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato».**

## **La segnalazione dell'ingresso o presenza in Italia di un MSNA deve essere fatta:**

- 1) Al Comitato per i Minori Stranieri;**
- 2) Al Giudice Tutelare presso il Tribunale Ordinario per la nomina del Tutore;**
- 3) Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per le iniziative di sua competenza;**
- 4) al Tribunale per i Minorenni;**

**IL GIUDICE TUTELARE**, a norma dell'art. 343 cod. Civ., applicabile in base all'art. 42 comma 1, legge 1995 n. 218 e art. 9 Convenzione de L'Aja del 1961 ivi richiamata, **deve subito aprire la tutela nominando al minore un tutore provvisorio con cui deliberare ai sensi dell'art. 317 c.c. sul «luogo in cui il minore deve essere allevato».**

**IL PROCURATORE per i MINORENNI (PMM)** potrà chiedere al Tribunale per i Minorenni, ricorrendone i presupposti, l'apertura di un procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Va tuttavia rivelato che ben pochi MSNA si trovano in situazione definibile di abbandono ai sensi della normativa sull'adozione, essendo invece nella maggior parte dei casi, **adolescenti espatriati con l'aiuto o il consenso dei genitori.**

# COMPITI E COMPETENZE

- **Il PMM chiede al TM un provvedimento temporaneo ed urgente a protezione del minore e il TM, ai sensi dell'art. 336 c.c., molto spesso provvede con decreto di affidamento del minore al servizio sociale perché provveda alla sua protezione mediante idoneo collocamento.**
- **Il Servizio Sociale, in base all'art. 4 della l. 1983/184, può con il consenso del tutore e sentito il minore, disporre l'AFFIDAMENTO FAMILIARE. Trattandosi di affidamento consensuale, il provvedimento sarà reso esecutivo dal Giudice Tutelare. Il altri casi è lo stesso TM che dispone in ordine all'affidamento.**

**La difformità delle prassi, favorita dall'ambiguità della normativa e dalla pluralità delle competenze amministrative e giudiziarie non di rado sovrapposte, ha determinato un groviglio interpretativo che la Giurisprudenza ha solo in parte risolto. Scarsa applicazione ha avuto fino ad ora in Italia la disciplina sul diritto d'asilo e sullo *status* di rifugiato nei confronti dei minorenni.**

**Ciò va probabilmente attribuito all'incertezza normativa, ai tempi lunghi delle procedure e alla scarsa conoscenza del diritto d'asilo da parte dei msna. Una delle cause di quella scarsa applicazione può essere anche vista nel divieto di espulsione dei minorenni introdotto dall'art. 19 T.U. n. 286/1998, che è stata ritenuta a torto una forma sufficiente di tutela. In realtà, IL DIVIETO DI ESPULSIONE ha tutta un'altra base giuridica, e cessa con il raggiungimento del diciottesimo anno. Ben maggiore è la protezione assicurata a chi ottiene lo status di rifugiato, che ovviamente non cessa con la maggiore età.**



## **I MSNA RICHIEDENTI:**

**Se la DOMANDA di asilo è accolta, al minore viene attribuito lo status di rifugiato.**

**Per effetto dell'art. 16, comma 2, Legge 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), egli viene equiparato all'APOLIDE e conseguentemente può ottenere la cittadinanza italiana dopo cinque anni di residenza legale in Italia ( art. 9, comma 1, lett. e) o dopo tre anni di matrimonio con cittadino italiano ( art. 5).**

**Se la domanda di asilo è rigettata o, nell'interesse del minore, non è confermata dal tutore, il minore non può più fruire dell'accoglienza nei posti cofinanziati dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati ma riceve comunque il trattamento e la protezione previsti per i minori stranieri non accompagnati.**

**IN MANCANZA DELLO STATUS DI RIFUGIATO:  
PROBLEMI PER IL MSNA AL COMPIMENTO DEL 18° ANNO D 'ETÀ**

**Il permesso di soggiorno per minore età perde efficacia e l'ex minore rischia l'espulsione.**

**ART. 32 T.U. n. 286/1998:** Dispone tra l'altro che al compimento della maggiore età può essere rilasciato ai minori «comunque affidati ai sensi dell'art. 2 della Legge 1983 n. 184» un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato od autonomo, ovvero per esigenze sanitarie o di cura. La norma non menziona l'ipotesi che, in luogo dell'affidamento, l'autorità giudiziaria minorile ( nella specie il giudice tutelare) abbia disposto l'apertura di una tutela, deferendola come sovente accade al sindaco del Comune cui spetta l'assistenza del minore.

La Legge Bossi – Fini ( Legge 2002 n. 189) ha aggiunto ai commi 1, i commi *1 bis, ter e quater* dove si stabilisce che al compimento della maggiore età, **il msna può ottenere un permesso di soggiorno se presente in Italia da almeno tre anni e ha partecipato ad un progetto di integrazione per almeno due anni.**

**Il coordinamento tra queste due disposizioni ha sollevato numerosi problemi. La Corte Costituzionale e il Consiglio di Stato hanno chiarito che il primo comma dell'art. 32 deve applicarsi non solo ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 L. 1983/184, ma anche a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 343 c.c., ed hanno inoltre sottolineato che il primo comma e i commi 1 bis e 1 ter dell'art. 32 devono ritenersi alternativi e non concorrenti.**

## **Il permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. 286/1998 per la tutela del minore da possibili forme di sfruttamento e il suo recupero sociale in gravi difficoltà:**

**Per agevolare il recupero di persone soggette a sfruttamento da parte di terzi – il che costituisce una ipotesi particolarmente significativa anche per i minori di anni 18 – si è previsto che «quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75 (legge sulla prostituzione) o di quelli previsti dall'art. 380 cod. Proc. Pen. ( delitti che prevedono l'arresto obbligatorio in flagranza ) ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una associazione dedita ad uno dei predetti delitti ... il questore rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza e integrazione sociale ( Art. 18 T.U. n. 286/1998)».**

**E' stabilito anche, nello stesso articolo, che un permesso di soggiorno così previsto può essere rilasciato, all'atto delle dimissioni da un istituto di pena – anche su proposta del Procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni – allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva e che ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e di integrazione sociale.**

## CASO 5 (PROCEDURA: GARANZIE MINORI)

*Durim è un ragazzino minorenni del nord dell'Albania scappato dal suo Paese perché vittima designata di una vendetta di sangue tra famiglie in base alle norme consuetudinarie raccolte nel codice Kanun. Sussisteva infatti una disputa tra la famiglia di Durim ed un'altra su questioni di terreni. Il padre si è sempre rifiutato di cederli ed aveva ricevuto delle minacce di morte. In un agguato il padre di Durim per difendersi colpì a morte un componente dell'altra famiglia e per questo lasciò il Paese per salvarsi, lasciando moglie e due figli minori. Secondo il Kanun, la vendetta di sangue si attua nei confronti del più forte e rappresentativo maschio della casa di chi ha arrecato l'offesa. Solo dopo aver colpito tale soggetto, o nell'impossibilità di aggredire costui, si passa ai familiari, che devono essere maschi e maggiorenni. La vendetta non può mai essere rivolta ad una donna. A causa di questo timore di venire ucciso, Durim poco prima di raggiungere la maggiore età, scappa ed arriva in Italia dove chiede asilo. La questura non accetta la domanda in quanto minorenni ed il ragazzo viene inserito in una comunità per minori non accompagnati. Solo quando compie 18 anni si reca nuovamente in questura per presentare la sua domanda di protezione e questa volta viene accolta.*

**Iter corretto? Come procederà la sua richiesta? Può essere riconosciuta in questo caso una protezione? Nel caso in cui Durim fosse inserito all'interno di un progetto Sprar quanto tempo potrebbe restare in accoglienza?**

# **L'articolo 20** prevede l'**attività di monitoraggio e controllo della gestione delle strutture di accoglienza**

## **SOGGETTI ATTUATORI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO:**

- **Il Servizio Centrale;**
- **Il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno;**
- **Le Prefetture – uffici territoriali del Governo;**
- **I Servizi Sociali del Comune, di cui possono avvalersi le Prefetture.**

**Tale attività concerne:**

- **la verifica della qualità dei servizi erogati;**
- **il rispetto dei livelli di accoglienza fissati;**
- **le modalità di affidamento dei servizi di accoglienza previsti dall'art. 14 a soggetti attuatori da parte degli enti locali che partecipano alla ripartizione dei Fondi.**

**Possibilità di avvalersi di specifiche figure professionali.**

## **Art. 21 ASSISTENZA SANITARIA E ISTRUZIONE DEI MINORI**

**I richiedenti protezione internazionale hanno accesso all'assistenza sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 34 D.Lgs 25 Luglio 1998 n. 286, fermo restando l'applicazione dell'art. 35 del medesimo decreto legislativo nelle more dell'iscrizione al SSN.**

**I minori richiedenti protezione internazionale o i minori figli di richiedenti protezione internazionale sono soggetti all'obbligo scolastico, ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 1998 n. 286**

## ART. 22 LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

**L'articolo 22**, in linea con la direttiva europea che mira ad agevolare l'accesso al mercato del lavoro, consente l'accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale quando sono trascorsi due mesi (anziché sei come nella disciplina vigente) dalla presentazione della domanda senza che il procedimento di esame sia concluso per cause non attribuibili al richiedente.

**Il permesso di soggiorno non è tuttavia convertibile in permesso per lavoro.**

**I richiedenti accolti nei servizi predisposti dagli enti locali partecipano ai progetti di formazione eventualmente previsti dai medesimi enti.**

# **REVOCA DELLE MISURE DI ACCOGLENZA**

**A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

**B) ART. 23 D.Lgs.142/2015**



## **A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

**ART. 20 DIRETTIVA 2013/33/UE:** Gli Stati membri possono disporre la revoca delle condizioni materiali di accoglienza quando:

- 1. il richiedente lascia il luogo di residenza determinato dall'autorità competente **senza informare tale autorità, oppure (ove richiesto) senza permesso;****
- 2. il richiedente **contravviene all'obbligo di presentarsi all'autorità competente o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per il colloquio personale concernente la procedura di protezione durante un periodo di tempo ragionevole stabilito nella legislazione nazionale;****
- 3. il richiedente presenta una **domanda reiterata (cioé presenta una ulteriore domanda di protezione dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche ritirata implicitamente o esplicitamente);****
- 4. il richiedente ha accultato risorse finanziarie.**

**Nei casi 1 e 2, se il richiedente viene rintracciato o si presenta volontariamente, viene adottata una decisione motivata, «basata sulle ragioni della scomparsa, nel ripristino della concessione di tutte le condizioni materiali di accoglienza revocate o ridotte o di una parte di essa».**

## **A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

### **RIDUZIONE DELLE MISURE DI ACCOGLIENZA**

**ART. 20 DIRETTIVA 2013/33/UE : Le misure di accoglienza possono essere ridotte quando:**

- 1) il richidente senza giustificato motivo, non ha presentato la domanda di protezione internazionale non appena ciò era ragionevolmente possibile dopo il suo arrivo nello Stato membro;**
- 2) il richiedente ha occultato risorse finanziarie.**

## **A) DIRETTIVA 2013/33/UE**

**COMMA 5 ART. 20 DIRETTIVA 2013/33/UE:** Le DECISIONI concernenti la revoca o la riduzione delle misure materiali di accoglienza – come le decisioni che comminano sanzioni per gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza o per comportamenti gravemente violenti - **DEVONO ESSERE MOTIVATE ED ADOTTATE IN MODO INDIVIDUALE, OBIETTIVO E IMPARZIALE, tenendo conto del PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.**

Avverso le decisioni attinenti alla concessione, riduzione o revoca dei benefici previsti dalla **DIRETTIVA 2013/33/UE** gli **STATI MEMBRI** devono predisporre **STRUMENTI DI IMPUGNAZIONE** secondo il diritto nazionale **ART. 26 DIRETTIVA 2013/33/UE**

Nei casi di ricorso o riesame davanti all'A.G., deve essere garantito, su richiesta, **L'ACCESSO GRATUITO ALL'ASSISTENZA e alla RAPPRESENTANZA LEGALE**, nella misura in cui tale assistenza e rappresentanza sono necessarie per garantire l'effettivo accesso alla **GIUSTIZIA**.

Ciò include come minimo, «la preparazione dei documenti procedurali necessari e la partecipazione all'udienza dinanzi alle autorità giurisdizionale a nome del richiedente».

## **B) ART. 23 D.Lgs.142/2015**

**L'ARTICOLO 23** disciplina **le ipotesi di revoca delle misure di accoglienza:**

- 1) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente;**
- 2) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda;**
- 3) presentazione di una domanda reiterata, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25 e successive motivazioni;**
- 4) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti;**
- 5) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti;**

## B) ART. 23 D.Lgs.142/2015

Nell'adozione del provvedimento di revoca si tiene conto della situazione del richiedente con particolare riferimento alle condizioni di cui all'art. 17.

Nell'ipotesi di cui al 1° comma, lettera a), il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura – ufficio territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono da parte del richiedente.

Se il richiedente asilo è rintracciato o si presenta volontariamente alle Forze dell'ordine o al centro di assegnazione, il prefetto territorialmente competente dispone, con provvedimento motivato, sulla base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle misure di accoglienza.

La revoca è disposta dal **prefetto con provvedimento impugnabile al Tribunale amministrativo regionale competente.**

Le misure di accoglienza sono altresì revocate quando emergono **elementi che fanno ritenere necessario il trattenimento ai sensi dell'articolo 6.** In tal caso, **il prefetto che dispone la revoca ne dà comunicazione al questore per l'adozione del provvedimento di trattenimento.**

### CASO 3 (accoglienza)

*Djibril è nato nel 1989 ad Atar in Mauritania. La sua è una famiglia di Haratines, ovvero di schiavi neri discendenti dalle popolazioni locali, da sempre schiavi di una famiglia di Beydane, o Mauri ovvero di bianchi- arabi. Djibril ha sempre vissuto in un sistema schiavistico, né ha mai potuto frequentare la scuola ed imparare a leggere e scrivere. In Mauritania, tuttavia, esiste una legge che già nel 1961 ha abolito la schiavitù. La madre di Djibril, nata schiava, era obbligata a lavorare al servizio della famiglia del padrone, da piccola era spesso picchiata e maltrattata e, se non eseguiva gli ordini, veniva lasciata senza mangiare o la lasciavano a dormire all'aperto. Djibril all'età di venti anni viene convinto dalla madre a scappare per cercare fortuna lontano dai padroni. Dopo alcuni mesi trascorsi a Nouakchott, Djibril non riesce ad affrancarsi dalla sua condizione e decide di andarsene dalla Mauritania, e dopo un lunghissimo viaggio raggiunge via mare l'Italia. Nel corso del viaggio alcuni connazionali gli dicono che l'unico modo per lavorare e vivere in Italia è chiedere l'asilo politico. Non appena raggiunge l'Italia, Djibril segue il consiglio dei connazionali e presenta domanda di asilo, nella convinzione che gli verrà consegnato un permesso di soggiorno per lavorare. Djibril, ascoltato dalla Commissione, senza aver in precedenza ricevuto alcuna informazione sulla procedura, dichiara di essere venuto in Italia perché consigliato dalla madre e di voler vivere e lavorare in Italia. La Commissione Territoriale rifiuta la domanda di protezione internazionale.*

**La decisione della Commissione Territoriale è corretta? Perché? Quali prospettive ha Djibril? Può Djibril continuare a rimanere in Italia ed entrare in possesso di un permesso di soggiorno che lo abiliti a lavorare?**